

DIRITTO DELL'ECONOMIA ■ Per applicare la disciplina delle società per azioni non occorre deliberare una modifica dello statuto

La cooperativa «guarda» alla Spa

Con meno di 20 soci o un patrimonio inferiore a un milione utilizzabili le regole delle Srl

La riforma delle società cooperative ha pre-scritto che, fatta eccezione per il caso in cui il Codice civile non detti specifiche disposizioni, alle cooperative automaticamente applicate (senza, cioè, che occorra alcuna specifica clausola statutaria sul punto) le disposizioni sulla Spa «in quanto compatibili» (articolo 2519, comma 1).

Quando si applicano alle coop le norme della Srl. Peraltro, se una cooperativa ha meno di 20 soci oppure (anche, quindi, se vi siano 20 o più soci) abbia un attivo dello stato patrimoniale non superiore a un milione di euro (valore soggetto a rivalutazione triennale), con una specifica clausola statutaria è possibile prevedere che trovino applicazione, anche qui «in quanto compatibili», le norme sulla società a responsabilità limitata (articolo 2519, comma 2). La disciplina della Srl può essere quindi applicata anche nelle coop con attivo patrimoniale elevatissimo, ma con meno di 20 soci.

La coop-Srl. Da quanto precede consegue che se si ha una coop-Spa i cui soci vengano a essere meno di 20 (oppure una coop-Spa il cui attivo patrimoniale si riduca a un milione di euro o a una misura inferiore), quella coop continua a essere disciplinata dalle norme della Spa: se in tale società, venendone dunque a sussistere i presupposti, si vogliono adottare le norme della Srl, allora occorre un'espressione in tal senso dell'assemblea straordinaria dei soci, nel cui contesto si deve provvedere all'adozio-

ne di un nuovo statuto. Il passaggio da coop-Srl a coop-Spa. Qualora si abbia invece una coop-Srl i cui soci aumentino oltre i 19 (oppure il cui attivo patrimoniale superi il milione di euro) non si può più applicare la disciplina della Srl ma si deve

applicare in automatico la normativa della Spa (la cui vigenza dipende dal dettato della nuova legge e non, come già detto, da un'esplicita opzione in tal senso dello statuto). Il momento di passaggio sarà, di volta in volta, individuato con l'iscrizione

nel libro dei soci del ventesimo socio (o con l'approvazione del bilancio d'esercizio dal quale risulti il superamento del milione di euro di attivo patrimoniale). Il problema è che in questo caso vige formalmente uno statuto caratterizzato dalla disciplina della Srl: ebbene, da un lato, quella disciplina va considerata come se non fosse scritta e come sostituita quindi d'imperio da quella della Spa; d'altro lato, occorrerà che l'organo amministrativo (e, in caso di inerzia, l'organo di controllo) si premurino circa la convocazione di un'assemblea per apportare allo statuto gli emendamenti del caso.

Statuto "double-face"? A questo punto viene spontaneo chiedersi se non sia per caso possibile ipotizzare uno statuto "per tutte le stagioni", in modo che, a seconda delle situazioni, la coop sia sempre munita di uno statuto sottostante non soggetto a continui andirivieni (l'ipotesi è quella di uno statuto "doppio", che porti clausole alternativamente applicabili). La risposta è

La denominazione

Le indicazioni sulla «ragione sociale» delle società mutualistiche

La denominazione sociale. Il nuovo articolo 2515, comma 1, dispone che la denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di "società cooperativa". Pertanto, la denominazione della cooperativa deve contenere obbligatoriamente soltanto l'indicazione "società cooperativa", senza altri elementi aggiuntivi (a meno che vi siano prescrizioni specifiche, come ad esempio per le società sportive dilettantistiche, per le cooperative agricole, per le cooperative sociali, per i consorzi agrari e per la società cooperativa europea).

Gli elementi. Sia per le "vecchie" coop che per quelle di nuova costituzione occorre comportarsi come qui di seguito indicato: a) la denominazione non deve recare l'indicazione relativa al fatto che si tratti di coop "per azioni" o a "responsabilità limitata"; b) le cooperative costituite anteriormente alla riforma, nella cui denominazione sia inserita la dicitura "a responsabilità limitata", possono conservare tale indicazione (che, seppur non obbligatoria, non è tuttavia vietata); c) le cooperative costituite anteriormente alla riforma, nella cui denominazione sia inserita la dicitura "a responsabilità illimitata", devono abolire tale espressione dalla propria denominazione; d) l'indicazione di "piccola società cooperativa" non è vietata per le cooperative che (ai sensi dell'articolo 111-septies delle disposizioni di attuazione) adottino le norme della Srl

una coop-Srl a quelle condizioni che farebbero scattare le clausole dello statuto elaborate per il caso che la coop stessa debba essere disciplinata dalle regole della Spa richiederebbe, comunque, un momento di "certificazione ufficiale" della quiescenza di alcune clausole e l'entrata in vigore di certe altre clausole: non solo i soci e gli amministratori, ma anche gli stakeholders in genere, devono avere la certezza di quale sia lo statuto applicabile e il sistema di pubblicità camerale non è suscettibile di chiarire, senza passaggi assembleari, che da una certa data in avanti sono entrati in vigore, ad esempio, gli articoli dal 21 al 40 in luogo degli articoli dall'1 al 20.

Statuto "agnostico"? Forse si può pensare a uno statuto con espressioni e termini talmente asettici da essere applicabili sia a una coop-Spa che a una coop-Srl. Tuttavia la genericità che un simile statuto avrebbe non vale di certo il prezzo di una assemblea di modifica statutaria.

E le «piccole coop» escono di scena

Le piccole società cooperative (costituite ai sensi della legge n. 266/97) entro il 31 dicembre 2004 devono "trasformarsi" in una società cooperativa e adottare le norme della Srl. Lo dispone l'articolo 111 septies delle disposizioni di attuazione del Codice civile.

Il modello nato nel '97 va mutato entro il 2005

Da un lato, quindi, occorre sottolineare che non è più possibile costituire, già dal 1° gennaio 2005, piccole società cooperative. D'altro lato, va rilevato che quest'evoluzione da piccola coop a coop-Srl non è una vera e propria trasformazione (e quindi non si applicano le nuove regole dettate per tali operazioni) in quanto non vi è alcun mutamento del tipo sociale ma soltanto di alcune norme organizzative all'interno del tipo stesso.

Le conseguenze della mancata "trasformazione". Se

la piccola cooperativa non verrà adeguata alle nuove norme della coop-Srl entro il 31 dicembre 2004 si dovrà applicare la medesima soluzione già prospettata in tutti i casi di mancato adeguamento alla riforma degli statuti delle società di capitali e delle società cooperative: in altri termini, si avrà una sostituzione automatica delle vecchie clausole statutarie difformi con le nuove norme imperative.

Nel caso di una piccola cooperativa la cui amministrazione sia stata devoluta all'assemblea dei soci, si deve ritenere che dal 1° gennaio 2005 l'amministrazione della società spetti a tutti i soci, quali componenti del consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 2479, comma 3, del codice civile.

La denominazione sociale. Occorre infine sottolineare che l'indicazione di "piccola società cooperativa" come parte della denominazione sociale non è vietata per le cooperative che adottino le norme della Srl e quindi può essere mantenuta anche post "trasformazione".

A. BU.

LE INDICAZIONI DEI NOTAI ■ I suggerimenti del Consiglio nazionale del Notariato sulle categorie ammesse

Spazio alla pluralità di titoli azionari

Albo delle Società cooperative. L'Albo delle Società cooperative, istituito ai sensi dell'articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni di attuazione del Codice civile e del Dm 23 giugno 2004:

a) abroga l'Albo nazionale delle cooperative di cui all'articolo 15 del Dlgs 220/2002, tenuto presso gli uffici territoriali del Governo;

b) sostituisce il registro prefettizio e lo schedario generale della cooperazione (ad esempio, a norma dell'articolo 22, commi 3, 5 e 6 del Dlgs Cps n. 1577/1947, cosiddetta legge Basevi, non possono essere iscritte nei registri prefettizi le cooperative di consumo le quali, al momento della domanda, abbiano un numero di soci inferiore a cinquanta);

c) non comprende più, nell'ambito delle categorie soggette a iscrizione, né gli enti mutualistici diversi dalle società, né le società di mutuo soccorso.

Ai sensi dell'articolo 2, ultimo comma, del Dm 23 giugno 2004, «entro centottanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto le società cooperative sono tenute a presentare le domande di iscrizione presso l'albo stesso»; per le cooperative esistenti, quindi, il termine per l'iscrizione all'albo scade il 9 gennaio 2005. Nessun termine è invece previsto per le cooperative di nuova costituzione; onde deve, probabilmente, ritenersi ancora applicabile l'articolo 1 della legge 13 marzo 1950 n. 114, che poneva, per l'iscrizione nel registro prefettizio, il termine di tre mesi dalla costituzione.

Amministrazione delle cooperative Spa. Appare difficile ipotizzare nelle cooperative cui si applicano le norme della Spa, un ruolo

attivo dell'assemblea dei soci nella gestione della società. Peraltro è da ritenere la legittimità delle clausole statutarie che attribuiscono all'assemblea dei soci un ruolo decisionale più incisivo della semplice autorizzazione prevista dall'articolo 2364, n. 5 (secondo cui l'assemblea delibera «sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori») nei casi e nelle materie previste dalla legge (regole per lo svolgimento dell'attività mutualistica; coinvolgimento dei soci lavoratori nelle decisioni strategiche dell'impresa sociale), sotto forma ad esempio di riserva all'assemblea di pareri obbligatori per la successiva attività dell'organo di gestione, e che risultino per lo stesso vincolanti (pur con la possibilità per gli amministratori di disapplicarli ove contrari alle regole di comportamento imposte dalla legge a tutela della società, dei creditori e dei terzi).

Amministrazione delle cooperative Srl. Nelle cooperative che adottano le norme sulla società a responsabilità limitata, l'autonomia statutaria può attribuire ai soci, riuniti o meno in assemblea, importanti attribuzioni in ordine alla gestione della società, con la sola eccezione di quanto dalla legge espressamente riservato agli amministratori, ai sensi dell'articolo 2475, ultimo comma (secondo cui «la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale, ai sensi dell'articolo 2481, sono in ogni caso di competenza dell'organo amministrativo»).

Si avvicina la scadenza di fine anno e anche le cooperative stringono i tempi per l'adeguamento degli statuti.

Il Consiglio nazionale del notariato in collaborazione con il Consiglio notarile di Bologna e con le due principali centrali cooperative (Legacoop e Confcooperative) ha organizzato per venerdì prossimo a Bologna una giornata di studio sull'impatto della riforma del diritto societario per le cooperative.

In quell'occasione verranno presentati

Applicabilità delle norme della Spa. Di regola, alle società cooperative, salvo che la normativa del Codice civile non detti specifiche disposizioni, si applicano «in quanto compatibili» le disposizioni sulla società per azioni (articolo 2519, comma 1).

Non necessaria una clausola statutaria di rinvio. Dalla formulazione dell'articolo 2519, si evince che la disciplina della società per azioni costituisce il riferimento naturale per il funzionamento della cooperativa, e quindi non vi è necessità

I criteri per la divisione del capitale

di espresso rinvio statutario alle relative disposizioni, che trovano applicazione automaticamente.

Norme inapplicabili. Tra le norme codicistiche sulla società per azioni ritenute sicuramente inapplicabili alle cooperative, in quanto incompatibili, vi sono quelle in tema di responsabilità e socio unico (articoli 2325 e 2362), denominazione sociale (articolo 2326), ammontare minimo del capitale (articolo 2327), atto costitutivo (articolo 2328), costituzione per pub-

blica sottoscrizione (articoli 2333 e seguenti), mancato pagamento delle azioni (articolo 2344), limiti al diritto di voto, riferiti ai soci cooperatori (articolo 2351). Solo nella misura in cui le specifiche disposizioni relative alle società di capitali non contrastino con i principi — mutualistici, ma anche di natura organizzativa e strutturale — propri delle cooperative, è possibile utilizzarle al fine di colmare le lacune proprie della disciplina cooperativistica.

Applicabilità delle norme della Srl. In caso di cooperativa con un numero di soci "cooperatori" (quindi non si computano i soci "finanziatori") inferiore a venti ovvero con un attivo dello stato patrimoniale non superiore a un milione di euro (valore soggetto a rivalutazione triennale), l'atto costitutivo può prevedere che trovino applicazione, «in quanto compatibili», le norme sulla società a responsabilità limitata (articolo 2519, comma 2). Detti requisiti (numero dei soci inferiore a venti; attivo patrimoniale non superiore a un milione di euro, salvo aggiornamenti), necessari al fine di consentire l'adozione delle norme della Srl, operano in via alternativa e non cumulativa; il che significa che può essere disci-

plinata dalle norme suddette non solo la cooperativa che abbia meno di venti soci e un attivo patrimoniale inferiore al milione di euro, ma anche:

a) la cooperativa che abbia numerosissimi soci, ma un attivo patrimoniale inferiore al limite suddetto;

b) la cooperativa con meno di venti soci e un attivo patrimoniale elevatissimo.

Clausola statutaria di rinvio. Ai fini dell'applicazione della disciplina della società a responsabilità limitata — ove ricorrono i presupposti previsti dal secondo comma dell'articolo 2519 — è necessaria un'espressa previsione nell'atto costitutivo.

Clausola statutaria di rinvio non necessaria. Laddove i soci siano almeno tre e meno di nove, e siano tutti persone fisiche, l'atto costitutivo è comunque valido anche in assenza di un espresso richiamo alle norme sulla Srl, che trovano in ogni caso applicazione, in quanto l'articolo 2522, comma 2, sancisce che può essere costituita una società cooperativa da almeno tre soci quando i medesimi sono persone fisiche e la società adotta le norme della società a responsabilità limitata.

Norme inapplicabili. Tra le norme codicistiche sulla società a responsabilità limitata ritenute sicuramente inapplicabili alle cooperative, in quanto incompatibili, vi sono quelle recate dagli articoli 2462 (in tema di socio unico), 2463 (in quanto la materia è disciplinata dall'articolo 2521), 2466 e 2469 (in quanto la materia è disciplinata dagli articoli 2530 e 2531),

Via libera al trasferimento senza limiti

(ammissione, recesso, esclusione dei soci, decisioni che incidono sui rapporti mutualistici), la legge sembra prevedere espressamente un riserva di amministrazione collegiale. In caso di amministrazione disgiuntiva, le norme degli articoli 2257 e 2258 devono essere adattate alla disciplina del voto per teste proprio della cooperativa; con la conseguenza che, in caso di decisione sull'opposizione, la maggioranza deve essere calcolata sulla base di un criterio numerico e non capitalistico.

Azioni/quote. La cooperativa Spa può suddividere il proprio capitale — corrispondente ai conferimenti dei soci cooperatori o finan-

ziatori — unicamente in azioni; la cooperativa Srl può suddividere il proprio capitale unicamente in quote. Non è ammissibile la divisione in quote del capitale di una cooperativa Spa.

Azioni/categorie. Si ritengono legittime nella cooperativa le categorie di azioni, compatibilmente con le caratteristiche della mutualità e della democrazia cooperativa; sono quindi ammissibili più categorie di azioni in ragione delle diverse prestazioni mutualistiche offerte (cioè che avviene, per l'appunto, nelle cooperative miste o plurisettoriali).

Azioni dei soci finanziatori. Le azioni dei soci finanziatori sono liberamente trasferibili (non applicandosi agli strumenti finanziari, neanche se partecipativi e attributivi della qualifica di socio finanziatore, i limiti di cui all'articolo 2530); l'atto costitutivo può peraltro prevedere limiti alla circolazione (articolo 2526, comma 2), ma nei limiti consentiti dall'articolo 2355-bis del Codice civile (escludendosi, quindi che possa essere previsto un divieto assoluto di cessione della partecipazione del socio finanziatore). In quanto destinate alla circolazione, le azioni dei soci finanziatori possono essere quindi quotate nei mercati regolamentati. Relativamente all'acquisto di azioni proprie (dei soci finanziatori), si ritiene che sia inapplicabile la disciplina dell'articolo 2529, e siano invece applicabili le ordinarie disposizioni degli articoli 2357 e seguenti. È inapplicabile anche l'articolo 2537: le azioni dei soci finanziatori sono, in quanto liberamente trasferibili, soggette a espropriazione forzata a opera del creditore particolare del socio.

A CURA DI ANGELO BUSANI

(1 - Continua)

C'È UN SOFTWARE CHE GARANTISCE LA RINTRACCIABILITÀ DEI TUOI PRODOTTI

DYLOG OPENMANAGER è il software gestionale che soddisfa tutte le esigenze amministrative, contabili, commerciali e produttive dell'impresa. Garantisce anche tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti agroalimentari, come stabilito dal Regolamento Ce 178/2002, in vigore dal 01/01/2005.

Dalla gestione aziendale alle paghe: soluzioni software e servizi per imprese e professionisti.

800 98 48 98

WWW.DYLOG.IT

INFO@DYLOG.IT

DYLOG®

SOFTWARE & TECHNOLOGY

C.so Bramante, 53 - 10126 Torino - Tel. 011 6938.111 - Fax 199 742852